



Trade & Customs

Italian Update



IVA: Nuovo passo verso l'introduzione del 'soggetto passivo certificato' e adozione delle 'soluzioni rapide' Edizione straordinaria

In data 25 maggio 2018, la Commissione ha emanato la proposta di [Direttiva COM \(2018\) 329](#), che ha implementato una serie di disposizioni volte a dare concretezza ai principi dettati nella precedente proposta di Direttiva COM (2018) 569, la quale aveva introdotto il concetto di 'soggetto passivo certificato', per il quale si intende un operatore che riceve delle agevolazioni a fronte del riconoscimento della sua 'affidabilità' da parte dell'autorità fiscale (mutuando quanto già fatto in materia doganale per gli 'AEO').

A questo riguardo, rammentiamo che la proposta di Direttiva COM (2017) 569 era stata presentata in data 4 ottobre 2017, insieme ad altre due proposte, tutte avente l'obiettivo comune di superamento dell'attuale regime IVA:

- la proposta di regolamento del Consiglio COM (2017) 567 che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda i soggetti passivi certificati
- la proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio COM (2017) 568 che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie.

La proposta di [Direttiva COM \(2018\) 329](#), come il testo precedente a cui è collegato, cioè la proposta COM (2017) 569, ripropone, senza modifiche sostanziali, l'introduzione nel testo della Direttiva IVA 112/2006 dell'art. 13*bis* che definisce il 'soggetto passivo certificato' e dell'art. 17*bis* che, con riferimento al regime di call of stock, continua a prevedere semplificazioni esclusive per i soggetti che dispongono di tale riconoscimento. Tra le altre, vi sarebbe la possibilità per un fornitore che sarà – nel regime IVA definitivo – tenuto al pagamento dell'imposta nello Stato membro di arrivo dei beni in caso di scambi intra-unionali, ad eccezione del caso in cui l'acquirente sia un soggetto passivo certificato,

ipotesi si applicherà localmente l'inversione contabile.

Con riguardo all' entrata in vigore dal testo della proposta, si rileva che il termine entro cui gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a quest'ultima è fissato per il 30 giugno 2022.

Più di recente, in data 20 giugno 2018, il Consiglio europeo ha emanato il [documento n. 10335/18](#), contenente in allegato tre proposte:

- 1) Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE
- 2) Proposta di Regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011
- 3) Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010

In particolare, sembrerebbe che il Consiglio Europeo, riscontrata la necessità di esaminare ulteriormente le parti restanti delle proposte relative ai soggetti passivi certificati ai fini dell'implementazione del sistema dell'IVA definitivo, evidenzia come nel corso di tale lasso di tempo sia opportuno e necessario 'conseguire rapidi progressi e risolvere importanti questioni nel settore dell'IVA'. Per far fronte a tale urgenza, il concetto di soggetto passivo certificato non viene momentaneamente preso in considerazione, affinché la proposta in cui è disciplinato possa proseguire l'*iter* necessario alla sua approvazione, e vengono proposti una serie di interventi rientranti in un pacchetto di 'soluzioni rapide in materia di IVA' con riferimento a quattro diversi ambiti:

- I. la semplificazione e l'armonizzazione delle disposizioni relative al regime di call-off stock;
- II. il numero di identificazione IVA dell'acquirente diventa una condizione sostanziale per l'esenzione della cessione intracomunitaria di beni;
- III. la semplificazione delle operazioni a catena al fine di rafforzare la certezza del diritto;
- IV. l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni relative alla prova del trasporto intracomunitario di beni ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'IVA.

Con particolare riguardo a questo ultimo settore di intervento, si segnala che all'interno delle proposte contenute nel documento in commento, viene aggiunto il nuovo art. 45**bis** al regolamento n. 282/2011.

Quest'ultima disposizione risulta essere di particolare interesse, in quanto, per la prima volta, vengono indicati quali siano i documenti idonei ad assolvere l'onere probatorio per potere usufruire delle esenzioni previste per le cessioni comunitarie. A tal riguardo, la norma dispone che il venditore dovrà certificare che i beni siano stati trasportati o spediti da lui o da un terzo per suo conto.

Alternativamente, il venditore dovrà essere in possesso di una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifichi che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto e che menzioni lo Stato membro di destinazione dei beni.

Ad ogni modo, la certificazione o la dichiarazione dovranno essere accompagnate da almeno due dei seguenti elementi: documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni (ad es. un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza

di carico), una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere. I documenti in questione dovranno essere rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, del venditore e dell'acquirente.

Diversamente, sempre se accompagnati dalla certificazione o la dichiarazione di cui sopra, l'onere probatorio si considererà assolto qualora il venditore sia in possesso di uno solo degli elementi sopraelencati e un esemplare di uno dei seguenti documenti:

- una polizza assicurativa relativa al trasporto o alla spedizione dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto o della spedizione dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Anche in questo caso, i documenti dovranno essere rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, del venditore e dell'acquirente.

Ciò detto, con riferimento all'individuazione dell'entrata in vigore delle misure contenute nel [documento n. 10335/18](#), questa viene fissata il giorno 1° gennaio 2020.

Ad ogni modo, si ribadisce che tali interventi, così come formulati, avranno durata limitata. Infatti, nel frattempo proseguono i lavori per l'approvazione della succitata proposta di [Direttiva COM \(2018\) 329](#), la quale dovrebbe prevedere l'introduzione del 'soggetto passivo certificato' e del correlato regime IVA definitivo a decorrere dal 1° gennaio 2022.

I Professionisti del Trade & Customs team dello Studio Associato - Consulenza legale e tributaria di KPMG, specializzati nel fornire assistenza e consulenza alle imprese, saranno a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento in merito alle notizie pubblicate.

Visitate il nostro sito per consultare tutte le newsletter Tax & Legal: [Homepage Newsletter](#).

Cordiali saluti

Trade & Customs Team

Link utili

- [International Trade & Customs brochure](#)
 - [Homepage Newsletter Tax & Legal](#)
 - [Contatti](#)
-

kpmg.com/it/socialmedia



kpmg.com/app



[Privacy](#) | [Legal](#) | [Unsubscribe](#)

Per ulteriori informazioni o domande, si prega di inviare una e-mail a it-fmksamarketing@kpmg.it.

© 2018 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International.